

4684**Messaggio**

del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione degli articoli 26 e 42 della legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

(Del 19 gennaio 1945.)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il forte frazionamento di una grande parte delle foreste private svizzere è di ostacolo a un governo sano e razionale. Ed è perciò che il compito di favorire il raggruppamento di parcelle boschive è sempre stato riconosciuto necessario nei circoli forestali del nostro paese. Nel tempo attuale di guerra questo compito è diventato una necessità urgente. Ed è apparso in modo evidente, specialmente in seguito ai dissodamenti di questi ultimi anni, che, spesso, le permuta previste di parcelle boschive (compensazione in natura) a profitto di proprietari che hanno perso un'estensione di terreno boschivo rilevante in seguito ai dissodamenti obbligatori, possono essere eseguite in modo razionale soltanto se sono combinate con un raggruppamento parcellare delle foreste.

Il raggruppamento parcellare delle foreste private è oggetto dell'articolo 26 della legge forestale federale, ben inteso con la restrizione che questa disposizione si applica solamente per il raggruppamento di foreste private a scopo di governo e sfruttamento in comune. In questo caso, la Confederazione si assume le spese di raggruppamento, mentre il Cantone provvede alla direzione gratuita del governo delle foreste in tal modo raggruppate. Questo sistema, fondato sui principi della comunità, pur apparendo la soluzione ideale, è di difficile attuazione pratica. In generale, i proprietari di foreste preferiscono una piccola parcella di bosco ad una parte di diritto in una foresta sfruttata collettivamente, e non possono perciò decidersi ad un raggruppamento parcellare per lo sfruttamento in comune.

Difatti, dopo l'entrata in vigore della legge forestale federale ben poche parcelle boschive sono state raggruppate sulla base dell'articolo 26 di detta legge.

L'articolo 703 del Codice civile svizzero, che concerne tra l'altro i raggruppamenti di selve, non si presta per il raggiungimento dello scopo previsto, perchè esso prevede per questi raggruppamenti una maggioranza di due terzi, che non può essere ottenuta liberamente e senza appoggio finanziario.

In questi ultimi tempi, si è proceduto a parecchi raggruppamenti di foreste in conformità del decreto del Consiglio federale del 5 aprile 1932 per promuovere il raggruppamento dei terreni, decreto che prevede, in modo essenziale, che la misurazione catastale di terreni la cui proprietà è fortemente frazionata, non sarà iniziata prima che il raggruppamento sia compiuto o in corso di esecuzione. In casi siffatti, la Confederazione accorda un sussidio del 20 al 30 per cento (somma che il raggruppamento consente di risparmiare sul sussidio federale previsto per le misurazioni). Giova però osservare che le misurazioni progrediscono in modo lento e può darsi ch'esse durino ancora parecchie decine di anni. Ne consegue, che il citato decreto del 5 aprile 1932 non presenta una base sufficiente per promuovere efficacemente il raggruppamento delle foreste.

Bisogna quindi creare una base diversa da quella fissata nell'articolo 26 dell'attuale legge federale sulle foreste, che renda praticamente possibile il raggruppamento di parcelle di foreste molto frazionate, senza imporre il governo in comune, procedendo solamente ad una nuova ripartizione della proprietà (raggruppamento parcellare) come è in uso per le bonifiche fondiari agricole.

Considerata l'importanza e l'urgenza di questo compito, è opportuno iniziarlo prima di sottoporre la legge forestale ad una revisione totale. Il Dipartimento federale dell'interno ha quindi costituito, già nel mese di marzo del 1944, una commissione di periti, presieduta dal Consigliere di Stato on. Stähelin, a Frauenfeld, ed incaricata di presentare proposte per la modificazione dell'articolo 26 della legge precitata.

Queste proposte furono presentate in autunno al Dipartimento dell'interno e trasmesse ai Cantoni perchè esprimessero il loro parere. Tutti, ad eccezione di Unterwaldso Sottoselva e di Argovia, approvarono la revisione proposta e si dichiararono d'accordo col progetto che fu loro presentato, salvo qualche cambiamento redazionale.

Il nuovo articolo 26 prevede innanzi tutto il raggruppamento parcellare che, quand'è necessario, dev'essere fatto prima della misurazione catastale. Il Governo cantonale giudica della necessità. Può tut-

tavia ordinare, indipendentemente dalla misurazione catastale, il raggruppamento di foreste il cui governo razionale sia pregiudicato da un eccessivo frazionamento. La procedura è regolata dai Cantoni; se è il caso, si possono applicare anche le disposizioni relative al raggruppamento parcellare agricolo.

L'appoggio finanziario per i raggruppamenti di foreste sarà garantito, secondo le proposte fatte, mediante l'aggiunta di un numero 5 all'articolo 42 della legge sulle foreste; a norma di questa nuova disposizione il sussidio della Confederazione per queste operazioni va fino al 50 per cento delle spese. Il raggruppamento di fondi forestali, e particolarmente la stima del terreno e del bosco, presentano difficoltà maggiori del semplice raggruppamento agricolo: appare quindi giustificato che la Confederazione, per questi raggruppamenti, dia un appoggio maggiore e che i Cantoni, dal canto loro, vi partecipino.

L'articolo 26 *bis* contiene disposizioni simili a quelle che hanno finora regolato il raggruppamento parcellare a scopo di governo e sfruttamento in comune, poichè questa possibilità deve rimanere. Come nel passato, la Confederazione prende a suo carico tutte le spese di questi raggruppamenti, mentre il Cantone assume il governo di essi per mezzo del proprio personale forestale.

L'articolo 26 *ter* vieta l'annullamento dei raggruppamenti e la ripartizione di parcelle già raggruppate.

Noi crediamo che la revisione della legge nel senso proposto possa favorire in modo efficace i raggruppamenti parcellari previsti, e perciò vi raccomandiamo di adottare il nostro disegno per la modificazione parziale della legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

Gradite, Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 19 gennaio 1945.

In nome del Consiglio federale svizzero.

Il Presidente della Confederazione:

Ed. v. Steiger.

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione degli articoli 26 e 42 della legge federale dell' 11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste. (Del 19 gennaio 1945.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1945
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	03
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	4684
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.02.1945
Date	
Data	
Seite	324-326
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 082

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.